



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 13/10/2021

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver invano proposto reclamo, per lamentare, con riferimento a n. 2 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro.

In particolare il Ricorrente afferma: di essere intestatario di n. 2 BFP: serie Q/P; n. progressivo: 00.XXX e 000.XXX; sottoscritti rispettivamente in data 18/04/1989 e 28/03/1989;

- di averne richiesto la stima in data non precisata;
- di aver ricevuto stima per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo e di aver perciò intrattenuto una corrispondenza con l'intermediario al fine di motivare le proprie ragioni.



Chiede quindi interessi per 573,54 euro (calcolati in base ai tassi riportati sul timbro) più il rendimento di 799,80 euro (calcolato convertendo in euro le 25.815 lire per ogni bimestre dal 21° fino al 30° anno) come indicato sul retro del BFP che il timbro non ha annullato. Quindi per ogni singolo BFP si chiede il rimborso della somma di 1.373,34 euro

Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

L'intermediario resistente, preliminarmente solleva eccezione incompetenza temporale. Alla luce della sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU. il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; pertanto, poiché i buoni sono stati sottoscritti prima del 2009, l'ABF sarebbe incompetente.

L'intermediario, inoltre, solleva eccezione di incompetenza ratione materiae, poiché i BFP sono prodotti finanziari, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che:

- con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto 13 giugno 1986;
- I buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente;
- A supporto cita giurisprudenza di merito. *Ex multis*, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020, secondo cui l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore;
- A differenza del caso esaminato dalla Suprema Corte nel 2007, nel caso di specie, l'intermediario ritiene di non aver commesso alcun errore, avendo apposto il timbro sul fronte con la dicitura "serie Q/P" e il timbro sul retro recante la misura dei nuovi tassi;
- il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse;

l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

L'intermediario resiste per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente vanno affrontate le questioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario.



L'intermediario afferma che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

In proposito il Collegio è solito rigettare tali tipi di eccezione, secondo il quale *“L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata.”*(decisione n.11045/2020).

Il Collegio ritiene che tale principio è suscettibile di applicazione anche – e *a fortiori* – all'ipotesi di controversia riguardante la modalità di calcolo dei rendimenti all'atto della richiesta di rimborso del buono, ferma la validità del titolo.

L'intermediario eccepisce poi che non rientrano nella competenza Abf le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Coll. di Roma, dec. 2294/21), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013: *“[...] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”*.

Venendo al merito del Ricorso il Collegio rileva come:

- l'emissione dei Buoni risale alla data del 18/04/1989 e 28/03/1989, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q;
- risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo 000.XXX e 000.XXX;
- i buoni risultano emessi su moduli della serie P;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- risulta altresì apposto, sul fronte del titolo, timbro leggibile recante la serie Q/P e, sul retro del titolo, timbro modificativo dei rendimenti fino al 20° anno.

Ciò detto il Collegio rileva come:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*¹;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:
 - qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
 - allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
 - tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (*ex multis*, cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
 - in ogni caso, deve ritenersi che *“in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo”* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 15916/18);
 - in particolare, con riguardo ai buoni della serie Q si rammenta che:
- relativamente all'ultimo decennio di rendimenti, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi in riferimento al caso di buoni emessi su modulistica della serie P sui quali è stato apposto recante i tassi della serie Q solo fino al 20° anno, ha confermato l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 (v. *infra* Appendice) rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, e ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso può essere accolto con l'avvertenza che il rendimento richiesto si deve applicare *al periodo dal 21° al 30° anno*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA